

REGOLAMENTO PER LE DEROGHE AL LIMITE DELLE ASSENZE PER LA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

ART. 14, COMMA 7 DEL DPR 122/2009 DELIBERA N° 180 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 29/06/2023
VERBALE n°36

• IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- VISTO l'art. 13, comma 2 del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il quale prevede che: "Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione dello studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato complessivo..."
- VISTO l'art. 14, comma 7 del DPR 122/2009, il quale prevede che: "A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo"
- VISTO l'art. 11 del DPR 122/2009, il quale prevede che: "1. Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale. 2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse."
Atteso che, secondo quanto previsto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti", gli studenti e le studentesse sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio; in linea alla delibera del collegio dei docenti del 26 giugno 2023,

ADOTTA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO SULLE DEROGHE AL LIMITE DELLE ASSENZE

ART. 1.

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono REGISTRATE dai docenti sul registro di classe e sul registro personale e sono sommate a fine anno. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del successivo articolo, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.

ART. 2

Sono computate come ore di assenza rispetto il numero delle ore giornaliere effettive:

- a. entrate in ritardo dopo 15 minuti dall'inizio della prima ora di lezione antimeridiana;
- b. entrate in ritardo dopo 15 minuti dall'inizio della settima ora di lezione pomeridiana dopo la pausa lunga per l'ITT; ritardi oltre 15 minuti saranno computati come ora di assenza.
- c. uscite in anticipo in orario curricolare antimeridiano e pomeridiano;
- d. assenze per malattia entro i 10 giorni;
- e. assenze per motivi familiari;
- f. astensione dalle lezioni e dalle assemblee d'istituto;

- g. mancata frequenza in caso di non partecipazione alle attività curriculari trasversali progettate dai Consigli di classe e deliberate nel PTOF: SCUOLA FUORI, PROGETTI EUROPEI, PTOLISS, COLOR EST, COMETA, SCUOLA INCLUSIVA.

ART. 3

1. Non sono computate come ore di assenza quelle per entrate ed uscite variate rispetto all'ordinario per disposizione del dirigente dell'istituto.
2. Non sono computate come ore di assenza per entrate ed uscite fuori orario, quelle certificate per i seguenti motivi:
 - a. regolare frequenza certificata alle attività organizzate dalla scuola OVVERO tutte le attività progettuali inserite nel PTOF e approvate dai Consigli di classe.
 - b. disservizio trasporti pubblici per scioperi programmati;
 - c. partecipazione a manifestazioni culturali che vedono l'allieva/o impegnata/o come protagonista;
 - d. partecipazione a concorsi che vedono l'allieva/o impegnata/o in prima persona
 - e. donazione sangue
 - f. provvedimenti dell'autorità giudiziaria (comparizioni in coincidenza con l'assenza);
 - g. gravi patologie delle componenti del nucleo familiare entro il II grado;
 - h. terapie continuative per gravi patologie o analisi mediche

ART. 4

Per le studentesse e gli studenti con bisogni educativi speciali ricoverati in ospedale o in luoghi di cura, e che seguono piani didattici personalizzati predisposti dalla Scuola, i periodi di assenza rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 22.06.2009).

ART. 5

1. La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
2. Tutte le certificazioni devono essere presentate al rientro o al massimo entro 48 ore successive al periodo di assenza continuativa e non inferiore a 10 giorni senza soluzione di continuità. Le certificazioni mediche devono contenere la sola prognosi. Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l'anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.
3. Il Consiglio di classe determina nel merito con specifica delibera motivata eventuali deroghe a quanto previsto al punto 2, nei seguenti casi debitamente documentati:
 - a. assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato dal medico curante;
 - b. assenze continuative superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia;
 - c. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
 - d. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (PDP SPORTIVI);
 - e. motivi personali e/o di famiglia: provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del

nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia,...

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Presidente Daniela Rinaldi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Lucia Maria Sciuto
Il documento è firmato
digitalmente ai sensi D. Lgs.
82/2005 s.m.i e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa